

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 168

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

(Parere ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 gennaio 2003)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I. La legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”, ha dato attuazione al dettato dell’articolo 48, comma 3 della Costituzione, che demanda alla legge lo stabilire requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e l’assicurarne l’effettività e, a tal fine, istituisce una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale, con ulteriore norma costituzionale, sono assegnati dodici seggi per la Camera (art. 56, comma 2) e sei per il Senato (art. 57, comma 2) con conseguente riduzione del numero degli eletti nelle circoscrizioni nazionali.

La legge n. 459/2001, tra le sue peculiarità, in particolare:

- a) dispone che i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti nelle liste elettorali, votino nella circoscrizione Estero, di cui all’art. 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione (art. 1, comma 1):
- b) individua nel voto per corrispondenza la modalità di esercizio del diritto di voto (art. 1, comma 2):
- c) prevede che il voto per corrispondenza non sia la modalità obbligatoria per l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero. L’elettore può infatti esercitare l’opzione per votare in Italia, e in tal caso vota nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui è iscritto. L’opzione per il voto in Italia rimane valida limitatamente alla sola votazione per la quale è effettuata (art. 1, comma 3):
- d) prevede che l’esercizio del voto per corrispondenza sia subordinato alla conclusione, da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane, di intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani, al fine di garantire che l’esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza e che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alle attività previste dalla legge (art. 19, comma 1). Di

conseguenza, le disposizioni relative al voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti in Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le predette intese. A tali cittadini si applicano, invece, le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia (art. 19, comma 3);

e) prevede che il voto in Italia sia la modalità obbligatoria di voto anche per gli elettori residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisca, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo quelle stesse condizioni che le predette intese in forma semplificata sono volte ad assicurare (art. 19, comma 4);

f) demanda al Governo la realizzazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero mediante l'unificazione dei dati delle due anagrafi esistenti: l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e gli schedari consolari (art. 5, comma 1). Si tratta di un adempimento volto a creare le condizioni stesse dell'esercizio del diritto di voto all'estero. L'elenco ha infatti una funzione strumentale rispetto alle attività di informazione degli elettori (art. 2, comma 1 e art. 4, comma 4), alla predisposizione delle liste degli elettori distinte secondo le ripartizioni (art. 5, comma 1), alla distribuzione dei seggi tra le quattro ripartizioni (art. 6, comma 2), alla certificazione della residenza nella ripartizione dei candidati e dei sottoscrittori di ciascuna lista (art. 8), al recapito agli elettori del plico elettorale (art. 12, commi 3 e 4), alla comunicazione del numero di elettori che non hanno esercitato l'opzione (art. 12, comma 7) ai fini della costituzione dei seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero (art. 13, comma 1), ad alcune attività di accertamento compiute nell'ambito delle operazioni di scrutinio (art. 14);

g) stabilisce, con riferimento all'articolo 56, comma 4, della Costituzione, che i dodici seggi della Camera debbano essere individuati fra quelli assegnati nella quota proporzionale della vigente legge elettorale, fermi restando i collegi uninominali (art. 22, comma 1). Per i sei seggi del Senato, stabilisce analogamente, con riferimento all'articolo 57, commi 3 e 4, della Costituzione, che rimangono fermi i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente (art. 22, comma 2);

h) articola la circoscrizione Estero in quattro "ripartizioni" (Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia; America meridionale; America

settentrionale e centrale: Africa, Asia, Oceania e Antartide) (art. 6, comma 1). In ciascuna delle quattro ripartizioni sono eletti un deputato e un senatore, mentre gli altri otto deputati e due senatori sono attribuiti alle ripartizioni in proporzione al numero di cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (art. 6, comma 2);

- i) disciplina lo svolgimento della campagna elettorale, regolato da apposite forme di collaborazione (distinte dalle intese in forma semplificata previste dall'art. 19, comma 1) che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana (art. 17, comma 1). I partiti, i gruppi politici e i candidati, si attengono, sulla base delle predette forme di collaborazione, alle leggi vigenti nel territorio italiano (art. 17, comma 2). Alle rappresentanze diplomatiche e consolari è assegnato il compito di adottare iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica su giornali e periodici italiani editi all'estero e su altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici;
- j) detta le modalità di presentazione delle liste dei candidati (art. 8), stabilendo, tra l'altro, che le liste siano presentate per ciascuna delle ripartizioni in cui è articolata la circoscrizione Estero (art. 8, comma 1, lettera a), che per l'esercizio dell'elettorato passivo nella circoscrizione Estero è necessaria la residenza nella ripartizione presso la quale si presenta la candidatura (*ibid.*, lettera b), che gli elettori residenti all'estero non possano essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale, a meno che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia (art. 8, comma 4);
- k) detta le modalità di espressione del voto per corrispondenza (artt. 11, 12), dell'invio delle buste da parte degli uffici consolari all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero istituito presso la corte di appello di Roma (artt. 7, 12, comma 7), della costituzione dei seggi elettorali (art. 13), dello scrutinio (art. 14) e delle operazioni di accertamento e/o di annullamento che lo precedono (art. 14, comma 3, lettere a), b) e c);
- l) determina il procedimento in base al quale l'ufficio centrale per la circoscrizione

Esterio procede all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti per ciascuna delle quattro ripartizioni della circoscrizione Estero (art. 15):

- m) prevede che in caso di vacanza, anche sopravvenuta, di seggi, questi vengano attribuiti, nell'ambito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (art. 16).
- n) attribuisce alle rappresentanze diplomatiche e consolari compiti (oltre a quelli inerenti alla conclusione delle intese in forma semplificata e delle forme di collaborazione, al recapito del materiale elettorale, alle iniziative nel corso della campagna elettorale) di informazione, sia entro un anno dall'entrata in vigore della legge (art. 4, comma 4) sia periodica (art. 2, comma 1), e di invio, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, del modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero degli elettori (art. 2, comma 2);
- o) modifica l'art. 7 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati stabilendo che le cause di ineleggibilità in esso previste si riferiscano anche alla titolarità di cariche analoghe presso organi corrispondenti in Stati esteri, a meno che le funzioni esercitate siano cessate almeno 180 giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera (art. 9). Stabilisce inoltre che l'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri (art. 10).

II. Lo schema regolamentare, predisposto sulla base della specifica indicazione del legislatore (art. 26 della legge n. 459/2001), disciplina le modalità di attuazione della norma primaria, integrandola ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'articolo 1 (*Definizioni*) definisce alcuni lemmi o espressioni-chiave contenute nel regolamento. In particolare, precisando l'oscillazione terminologica della legge tra "rappresentanze diplomatiche e consolari", "rappresentanze diplomatiche o consolari", "uffici consolari", "ufficio consolare competente", "ufficio consolare della circoscrizione di residenza", viene individuato l' "ufficio consolare competente", cioè operante nella

circonscrizione consolare in cui risiede l'elettore, quale titolare dei compiti relativi all'invio del modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici (art. 2, commi 1 e 3 dello schema di regolamento), alla comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione (art. 2, comma 2), all'informazione periodica delle comunità italiane (art. 3), alla procedura per l'esercizio dell'opzione e della sua eventuale revoca (art. 4), alle attività da svolgere nel corso della campagna elettorale o referendaria (art. 8, commi 4 e 5), all'informazione dell'elettore nei casi in cui non siano applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza (art. 9, comma 5), alle attività di autenticazione e di certificazione (art. 11), alla stampa e all'invio del materiale elettorale (art. 14), all'invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero (art. 16, comma 1). Resta invece ferma la titolarità, data dalla legge, alla "rappresentanza diplomatica italiana", nella persona del suo capo missione, di concludere le intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani (art. 19, comma 1 della legge) e le eventuali forme di collaborazione che regolano, ove possibile, lo svolgimento della campagna elettorale (art. 17, comma 1 della legge).

L'articolo 2 (*Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza*) prevede che i due adempimenti che la legge stabilisce avvengano entro il primo anno dalla sua entrata in vigore – l'invio del modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero con la busta affrancata per il rinvio (art. 2, comma 2) e la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione (art. 4, comma 4) – essendo rivolti entrambi agli elettori residenti all'estero, siano operati congiuntamente, con la spedizione in un unico plico (comma 1). Poiché si tratta del primo contatto ufficiale con l'elettore, la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione sarà accompagnata da un'informazione sulle nuove modalità di voto per corrispondenza, assimilata in tal modo alla prima delle informazioni periodiche previste dalla legge (comma 2). Si precisa inoltre che l'elettore restituisce in ogni caso il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza anche qualora questi non siano variati (comma 3). È da notare che lì dove la legge parla di invio "a ciascun elettore", intendendo ovviamente l'elettore presunto in una fase che è soprattutto di accertamento dei dati anagrafici, il regolamento precisa trattarsi di invio "al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero iscritto negli schedari consolari", i cui indirizzi vengono assunti nel procedere all'invio del plico.

L'articolo 3 (*Informazione periodica*) stabilisce che l'informazione periodica prevista dalla legge (art. 2, comma 1) avvenga almeno ogni due anni.

L'articolo 4 (*Opzione*) definisce le modalità dell'opzione per l'esercizio del voto in Italia. Poiché la legge, nel caso, prevede una comunicazione scritta da parte dell'elettore, non

necessariamente inoltrata per corrispondenza, viene stabilito che tale comunicazione possa essere consegnata all'ufficio consolare competente ovvero spedita nei termini previsti dalla legge per il suo esercizio (entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato o di indizione di *referendum*, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni). In ogni caso, la norma regolamentare (comma 4) fissa un termine entro il quale la comunicazione deve pervenire all'ufficio consolare competente in caso di spedizione (il tredicesimo giorno successivo all'indizione delle votazioni), che non coincide con l'ultimo termine utile previsto dalla legge per l'esercizio del diritto (il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni) e consente di dare certezza alle successive operazioni di trasmissione dei dati (art. 4, comma 3 della legge) e, conseguentemente, alla predisposizione delle liste elettorali.

Della comunicazione deve essere rilasciata apposita certificazione, direttamente dall'ufficio consolare competente, qualora essa sia ivi consegnata (comma 1, lettera f), oppure, nel caso dell'invio per posta, su richiesta dell'elettore, che ha l'onere di accertare l'avvenuta ricezione della comunicazione e la sua validità prima di recarsi in Italia ad esercitare il voto (comma 4).

Sono altresì definiti gli elementi essenziali per la validità della comunicazione (l'indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e la sottoscrizione dell'elettore) e altri non essenziali ma utili (l'indicazione del comune italiano di iscrizione all'AIRE o di ultima residenza) in quanto la legge prevede che i comuni adottino per gli optanti le misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

Nella comunicazione deve essere indicata la consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione, in quanto la legge (art. 1, comma 3) stabilisce che l'opzione debba esercitarsi per ogni votazione e sia valida limitatamente ad essa. Nel caso la comunicazione risulti priva di tale indicazione, la norma regolamentare dispone che l'opzione, qualora comunque validamente espressa, si intenda esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta (comma 3).

La revoca dell'opzione, per quanto non prevista espressamente dalla legge, può considerarsi manifestazione di volontà non comprimibile, e pertanto la norma regolamentare stabilisce che l'opzione possa essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dalle disposizioni della legge e del relativo regolamento (comma 5).

L'articolo 5 (*Elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero*) disciplina le modalità di attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge, che demanda al Governo la realizzazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero - finalizzato alla

predisposizione delle liste elettorali nell'ambito della circoscrizione Estero - mediante l'unificazione dei dati delle due "anagrafi" esistenti: l'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), costituita presso i comuni e disciplinata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470 e successive modificazioni, e gli schedari consolari, istituiti con DPR 5 gennaio 1967, n. 200. È noto che le due banche dati, gestite rispettivamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero degli affari esteri, istituite per fini non elettorali, divergono tra loro in misura consistente.

Nella prospettiva di un sistema in rete telematica che consenta lo scambio *on line* di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni, vengono fissati con il regolamento alcuni criteri-guida per conseguire l'unificazione. In primo luogo i Ministeri degli affari esteri e dell'interno confrontano i dati in via informatica (comma 1). In secondo luogo il Ministero dell'interno, sulla base del confronto effettuato, inserisce, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del regolamento, nell'elenco i nominativi dei cittadini iscritti sia nell'AIRE sia negli schedari consolari e i nominativi dei cittadini iscritti solo nell'AIRE (comma 2); nel caso, riferito al primo gruppo di nominativi iscritti in entrambe le banche dati, differiscano solo i dati relativi alla residenza e all'indirizzo, vengono assunti quelli risultanti negli schedari consolari (comma 4). I nominativi che rimangono sono quelli presenti esclusivamente negli schedari consolari: per essi viene prevista una procedura, con i relativi termini, di inserimento nell'elenco dopo che la documentazione prevista dalle disposizioni vigenti ai fini della iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia stata inviata dagli uffici consolari ai comuni per i conseguenti adempimenti (comma 3). La legge n. 459/2001, che prevede un elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, distinto dall'AIRE e dagli schedari consolari, non ha infatti abrogato la legge n. 470/1988 che ha istituito l'AIRE, la quale assegna ai comuni la tenuta delle anagrafi degli italiani residenti all'estero. Come pure restano in vigore le norme del DPR 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), per cui nelle liste elettorali sono iscritti di ufficio i cittadini che, in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'AIRE.

È da tenere presente che, nella fase transitoria dalla situazione attuale all'elenco aggiornato, interverrà la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, fissata con D.L. 3 agosto 2001, n. 312, al 21 marzo 2003. La legge n. 470/1988, come da ultimo modificata dall'articolo 6 della legge 27 maggio 2002,

n. 104 (successiva all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sull'esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero), prevede (art. 14) che, sulla base dei dati della rilevazione, si sviluppi una procedura per lo scambio e l'aggiornamento dei dati tra le amministrazioni interessate: gli uffici consolari aggiornano i propri schedari e ne trasmettono i dati in via informatica al Ministero degli affari esteri, che li trasmette al Ministero dell'interno, il quale aggiorna l'AIRE e trasmette i dati ai comuni, i quali entro sessanta giorni provvedono all'aggiornamento delle rispettive anagrafi (termine prorogabile fino ad un massimo di 180 giorni per la cosiddetta anagrafe residuale del comune di Roma).

Una volta a regime l'elenco aggiornato, qualora non sia stato posto in opera il sistema in rete telematica sopra ricordato che consenta lo scambio dei dati in tempo reale, la norma regolamentare prevede (comma quinto) che il Ministero dell'interno comunichi al Ministero degli affari esteri, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei cittadini residenti all'estero aventi diritto di voto (provvisorio in quanto resta ancora aperta la facoltà di esercitare l'opzione) ai fini della distribuzione agli uffici consolari per gli adempimenti previsti per legge (le attività di autenticazione e certificazione disciplinate dall'art. 11 dello schema regolamentare).

L'articolo 6 (Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero) istituisce un Comitato permanente al fine di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge. Il Comitato è composto da tredici membri (tre in rappresentanza dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe e del comune di Roma). Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo - non obbligando in tal modo a prevedere oneri aggiuntivi per il suo funzionamento -, è nominato con decreto interministeriale e rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura. Il Comitato svolge funzioni di coordinamento e di verifica, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, di tutte le attività relative all'unificazione dei dati dell'AIRE e degli schedari consolari, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco unico una volta a regime, allo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra i

soggetti interessati ed alla proposizione, a tal riguardo, delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica.

L'articolo 7 (Ripartizioni) afferisce all'articolo 6 della legge, che individua, nell'ambito della circoscrizione Estero, quattro ripartizioni comprendenti Stati e territori e stabilisce che in ciascuna ripartizione venga eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco unificato e aggiornato, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La norma regolamentare, preso atto che l'individuazione delle ripartizioni operata dalla legge si fonda su un criterio meramente geografico che non necessita di ulteriore disciplina, prevede invece che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, sia pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente (comma 1).

Si prevede inoltre che l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni sia effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato pubblicati, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, cioè sia contestuale all'assegnazione, nel territorio nazionale, del numero dei seggi alle singole circoscrizioni e alla ripartizione tra le regioni (comma 2).

L'articolo 8 (Svolgimento della campagna elettorale) precisa in primo luogo che la mancata conclusione delle forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge stessa relative al voto per corrispondenza (comma 1). Scopo della norma è ribadire la distinzione contenuta nella legge tra due atti di politica estera: da una parte le intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani, al fine di garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza e che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alle attività previste dalla legge (art. 19, comma 1), dall'altra le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale (art. 17, comma 1). Le intese sono obbligatorie e, qualora non concluse, precludono l'applicazione della legge. Le forme di collaborazione, limitate al solo svolgimento della campagna elettorale, sono invece concluse

ove possibile e, in assenza di esse, le norme sul voto per corrispondenza vengono comunque applicate.

Poiché la legge prevede che i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengano alle leggi vigenti nel territorio nazionale sulla base delle eventuali forme di collaborazione (art. 17, comma 2), lo schema regolamentare opera una ricognizione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, distinguendo due gruppi. Il primo (comma 2) è costituito dalle disposizioni, in quanto applicabili, previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) e dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). A tale proposito, la norma regolamentare prevede che le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, siano esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la corte di appello di Roma. Si tratta di un'estensione analogica coerente con l'impostazione data dal legislatore, che ha previsto che presso la corte di appello di Roma venga istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, e al tempo stesso di una precisazione che risolve eventuali dubbi interpretativi circa l'organo di controllo e di pubblicità delle spese elettorali dei candidati della circoscrizione Estero.

Il secondo gruppo di norme che disciplinano la campagna elettorale (comma 3) è costituito dalle disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Poiché si tratta della disciplina delle forme tradizionali di propaganda elettorale attraverso manifesti, giornali murali, annunci a mezzo megafoni ecc. o dei comizi elettorali, viene precisato che tali norme, nella circoscrizione Estero, si applicano fermo restando quanto regolato da eventuali forme di collaborazione con gli altri Stati e, comunque, ove non contrastino la legislazione in materia vigente nello Stato estero nel quale si svolge la campagna elettorale.

Nell'ambito della campagna elettorale, lo schema regolamentare definisce quindi il ruolo degli uffici consolari. Da una parte è prevista l'esposizione delle liste dei candidati e del quesito referendario nei locali del consolato accessibili al pubblico (comma 4). Dall'altra si precisa quali siano le iniziative atte a promuovere la più ampia e imparziale comunicazione politica sui mezzi di informazione di cui all'articolo 17 comma 3 della legge. Si tratta della comunicazione ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero delle liste dei candidati, del quesito referendario e delle modalità di voto per corrispondenza e dell'invito agli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a

consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità tra loro (comma 5).

L'articolo 9 (*Intese in forma semplificata*) attua, con la flessibilità imposta da un'attività che è di politica estera, la norma di principio della legge, per cui le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese al fine di garantire che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza e che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione alle attività previste dalla legge (art. 19, comma 1).

In primo luogo (comma 1) si prevede che le rappresentanze diplomatiche italiane considerino concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge. Si tratta di quegli Stati, principalmente europei, di consolidata democrazia elettorale, i cui Governi potrebbero non gradire, in quanto superfluo, il raggiungimento di una formale intesa che faccia stato dell'esistenza di principi fondamentali già garantiti, sia dalle proprie norme costituzionali sia dalla partecipazione ad ordinamenti sovranazionali. In ogni caso, la valutazione dell'effettivo verificarsi delle garanzie previste dalla legge spetta alle rappresentanze diplomatiche.

In secondo luogo (comma 2) viene affrontato il caso di uno Stato sul cui territorio non sia presente una rappresentanza diplomatica italiana ma presso il cui Governo sia comunque accreditato un capo missione che abbia la residenza permanente in un altro Stato. Si tratta dei cosiddetti "accreditamenti secondari", non previsti da alcuna norma dell'ordinamento italiano, ma disciplinati dagli articoli 5 e 6 della Convenzione sulle relazioni diplomatiche firmata a Vienna il 18 aprile 1961. Secondo i dati forniti dal Ministero degli affari esteri, al 9 luglio 2002 sono 66 gli Stati di accreditamento secondario, con un totale di italiani residenti, iscritti negli schedari consolari, di 5.978 (sui circa 4 milioni complessivi). A tale proposito, è da sottolineare che la disposizione prevista dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 459/2001, secondo la quale gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, è da intendere riferita agli Stati con cui il Governo italiano non intrattiene rapporti diplomatici e non agli Stati di accreditamento secondario, anche perché non è configurabile che il legislatore abbia inteso limitare il corpo elettorale estero nell'ambito delle disposizioni relative alle agevolazioni di viaggio. È peraltro evidente che il procedimento previsto dalla legge per il voto all'estero per corrispondenza possa essere suscettibile di sensibili alterazioni

qualora si svolga con transito tra più Stati i cui sistemi postali non garantiscano la ricezione in tempo utile del materiale elettorale. Si verificherebbe altresì una violazione di quei principi di eguaglianza, di libertà e di segretezza la cui garanzia è pregiudiziale all'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza. La norma regolamentare prevede, pertanto, che le rappresentanze diplomatiche italiane possano concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, quando i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscano l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.

Vengono quindi stabiliti (commi 3 e 4) i termini entro i quali il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata (31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura oppure entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni in caso di scioglimento anticipato o di indizione di *referendum*; in entrambi i casi è previsto che il Presidente del Consiglio informi le Camere) ed informa i medesimi del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni politiche e sociali che impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto, ossia delle situazioni di sopravvenuta emergenza di cui all'articolo 19, comma 4, della legge (entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni). In tutti questi casi, l'ufficio consolare competente informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia (comma 5).

Gli articoli da 10 a 13 dello schema regolamentare individuano alcune disposizioni che, per quanto speculari al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (DPR 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni), richiamato dall'articolo 25 della legge 459/2001 per quanto da essa non disciplinato, risultano peculiari della procedura elettorale all'estero. Lo schema regolamentare, nel confronto tra la legge e il testo unico, ha prescelto di enucleare solo poche norme procedurali, effettivamente nuove, evitando di aggiornare il testo unico alla luce della legge per evitare possibili dubbi esegetici sull'applicabilità di norme non richiamate, anche tenendo conto che delle procedure vengono redatte apposite istruzioni per gli operatori.

L'articolo 10 (*Deposito del contrassegno*), pertanto, precisa che all'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la

designazione, per le singole ripartizioni (non per ciascuna circoscrizione, come recita l'art. 17, comma 1 del testo unico, che potrebbe intendersi equivocamente applicabile alla circoscrizione Estero), di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

L'articolo 11 (*Attività di autenticazione e certificazione dell'Ufficio consolare*) integra, per quanto concerne le autenticazioni delle firme apposte dagli elettori residenti nella circoscrizione consolare e delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, l'articolo 18, commi 4 e 5, del testo unico e, nel prevedere il rilascio dei certificati, l'articolo 20, commi 3 e 4, del medesimo.

L'articolo 12 (*Ammissione delle liste*) individua, tra le operazioni svolte dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del testo unico, quelle che afferiscono all'ambito esclusivo della legge n. 459/2001. Perciò, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procede anche a verificare se le liste siano formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione (ex art. 8, comma 3, della legge), dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione. L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri possibilmente in via informatica (comma 1). Conseguentemente, ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione (comma 2).

L'articolo 13 (*Rappresentanti di lista*) prevede che i rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti debbano essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.

L'articolo 14 (*Stampa e invio del materiale elettorale*) prevede alcuni adempimenti da parte del capo dell'ufficio consolare: l'accertamento della conformità delle liste dei candidati

e delle schede elettorali stampate con gli archetipi consegnati dal Ministero dell'interno (comma 1): l'utilizzazione del sistema postale più celere disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori sia per l'invio da parte degli elettori della busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente nelle quali gli elettori medesimi introducono le schede (comma 2), sia per l'invio agli elettori da parte dell'ufficio consolare competente del plico contenente il materiale elettorale, in quest'ultimo caso in modo che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio (comma 3).

L'articolo 15 (*Espressione del voto*) dispone l'utilizzazione, nell'espressione del voto, di penna di colore nero o blu, per evitare che i colori possano trasformarsi in segni di riconoscimento del voto medesimo, nell'impossibilità di dotare l'elettore di matita copiativa (comma 1). I commi da 2 a 6 disciplinano alcuni casi di espressione del voto di preferenza (nullità in assenza di chiarezza necessaria, identità di cognome tra candidati della medesima lista, doppio cognome del candidato, segno apposto su più di un contrassegno di lista con preferenze espresse per candidati compresi nella medesima lista, preferenze espresse in eccedenza), mutuando le norme, per quanto compatibili, dal regime precedente a quello instaurato nel 1993 (artt. 59, commi 2-4 e 60 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, abrogati dall'art. 3 della legge 4 agosto 1993, n. 277).

L'articolo 16 (*Invio delle buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero*) prevede che le buste contenenti le schede siano inviate dagli uffici consolari con valigia diplomatica accompagnata (comma 1). Data la delicatezza di questa fase del procedimento, che potrebbe essere soggetta a ritardi o, comunque, ad inconvenienti del trasporto aereo internazionale e richiedere, in situazioni critiche, interventi straordinari con l'utilizzazione di aerei di Stato, viene previsto un coordinamento da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri volto ad assicurare l'arrivo delle buste in Italia in tempo utile per lo scrutinio (comma 2). In proposito è da rilevare che la legge prevede, all'articolo 14, comma 1, che le operazioni di scrutinio avvengano contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale. Non è tuttavia possibile, integrando con norma regolamentare, disciplinare il caso delle buste regolarmente inviate dagli uffici consolari che eventualmente pervengano dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio per possibili disguidi del servizio aereo o a motivo del fuso orario. Resta aperta una triplice possibilità per fissare un termine: determinare che la consegna dei plichi ai seggi debba effettuarsi comunque prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio, considerare utile l'arrivo dei plichi sul territorio nazionale entro l'ora coincidente con l'inizio dello scrutinio, consentire l'arrivo utile fino alla chiusura delle operazioni dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

All'arrivo in Italia, le buste sono prese in carico e custodite dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previa intese, della collaborazione degli Uffici territoriali del governo e dei Comuni. Della presa in carico è redatto verbale (comma 3).

L'articolo 17 (*Seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero*) demanda in primo luogo (comma 1) alla Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento degli interventi atti ad individuare dei locali idonei presso i quali costituire i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità, tenendo conto che la legge prevede, all'articolo 13, comma 1, che venga costituito un seggio per ogni cinquemila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia. È evidente che, per le operazioni che vi si debbono svolgere, di accertamento, di apertura delle buste e di scrutinio, i seggi siano da configurare, sul piano logistico, come collocati tutti nel medesimo edificio o gruppo di edifici contigui.

Il comma 2 dell'articolo 17 dello schema di regolamento coordina con il procedimento elettorale all'estero il termine previsto dall'articolo 35, comma 1, del testo unico per la elezione della Camera dei deputati per la nomina dei presidenti di seggio (che deve essere effettuata entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione) e quello previsto dall'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95 per il sorteggio e per la nomina degli scrutatori (tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione). Si stabilisce pertanto che entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia (termine più ravvicinato a motivo delle eventuali opzioni per il voto in Italia, che concorrono a determinare il numero degli elettori residenti all'estero in base al quale sono costituiti i seggi elettorali), il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente, per quanto applicabili.

Il comma 3 dell'articolo 17 prevede che il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero attesti la conformità dell'elenco da consegnare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge, ai presidenti dei seggi con l'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede che le operazioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, lettere a), b) e c) della legge – cioè la consegna al presidente del seggio dell'elenco dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza e le operazioni, che precedono lo scrutinio, di apertura dei plichi e delle buste esterne con le conseguenti attività

di accertamento, di eventuale annullamento e di inserimento di tutte le buste interne nell'apposita urna sigillata – si effettuino a partire dalle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, dopo che il presidente del seggio ha ricevuto il plico sigillato contenente il bollo della sezione, i verbali di nomina degli scrutatori, le designazioni dei rappresentanti di lista nonché gli stampati e il materiale occorrente per le operazioni.

L'articolo 18 (*Uffici provinciali per il referendum*) precisa, per esigenze di chiarezza, che le funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

L'articolo 19 (*Agevolazioni di viaggio*) si occupa delle agevolazioni di viaggio per i cittadini che rientrano in Italia in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie. In proposito, la legge ha stabilito, all'articolo 20, comma 1, l'abolizione delle agevolazioni previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica e, limitatamente alle elezioni politiche, dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241. L'articolo 19, comma 1, del regolamento chiarisce che l'abolizione delle agevolazioni di cui all'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati è riferita esclusivamente alle consultazioni politiche e referendarie. L'articolo 19, comma 2, del regolamento prevede che il rimborso (di cui all'articolo 20, comma 2, della legge) del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio a favore degli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata, è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

Gli articoli 20 (*Spedizione della cartolina avviso*) e 21 (*Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità*) dello schema di regolamento introducono alcune norme di coordinamento. Al riguardo, occorre premettere che l'approvazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, si è sovrapposta all'iter legislativo di un altro provvedimento, la legge 27 maggio 2002, n. 104, recante "Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470", rendendo necessari alcuni aggiustamenti.

In particolare, la legge 104/2002, novellando la legge 470/1988, stabilisce tra l'altro che la cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia effettuata per irreperibilità presunta quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina avviso, spedita ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, in occasione delle due ultime consultazioni

che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento europeo limitatamente ai cittadini residenti nei Paesi dell'Unione europea nonché le consultazioni referendarie locali.

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 40/1979, tale cartolina avviso (recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale) è spedita dai comuni di iscrizione elettorale agli elettori residenti all'estero entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Opportunamente, pertanto, l'**articolo 20** del regolamento chiarisce che tale cartolina è spedita unicamente a quegli elettori residenti all'estero i quali, secondo le diverse ipotesi previste dalla legge 459/2001, dovranno esercitare il diritto di voto in Italia (coordinando i termini dell'invio con la tempistica generale della legge) e, conseguentemente, che ai fini della cancellazione dall'AIRE non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore non è spedita la cartolina avviso.

L'**articolo 21** del regolamento coordina la disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all'estero con l'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 2, della legge 104/2002, in base al quale i cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta al consolato dall'elettore secondo le modalità di cui all'articolo 12, commi 3, 4 e 6, della legge 459/2001. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell'intervento normativo

Il presente provvedimento costituisce regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. La sua adozione è prevista dall'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

b) Analisi del quadro normativo

Il quadro normativo concernente l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero risulta principalmente dagli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione, dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero", nonché, in quanto applicabili, dalle disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, recante "Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati", del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 30 marzo 1957, n. 533, e successive modificazioni, e della legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo".

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Le norme proposte danno attuazione e integrazione alla legge 27 dicembre 2001, n. 459.

L'articolo 8, commi 2 e 3, del presente provvedimento specificano che al voto per corrispondenza si applicano le disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica" e, ove applicabili, della legge 4 aprile 1956, n. 212, recante "Norme per la disciplina della propaganda elettorale", della legge 24 aprile 1975, n. 130, recante "Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature

e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali”, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, nonché l’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Gli articoli 20 e 21 del presente regolamento introducono alcune norme di coordinamento tra la legge 459/2001 e gli articoli 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 e 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni.

d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Non si rilevano profili di incompatibilità.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Non si rilevano profili di incompatibilità.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Non si rilevano profili di incoerenza.

g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Il provvedimento non incide su materie oggetto di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative. Le definizioni di cui all’articolo 1 hanno il solo scopo di facilitare la stesura del testo e sono conformi alla normativa vigente.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono corretti.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

In ragione della natura dell'intervento normativo non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Non si rilevano indirizzi giurisprudenziali o giudizi di costituzionalità pendenti.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Per completezza di informazione, si segnalano alcuni progetti di legge di parziale rilevanza o di indiretta incidenza sulla materia disciplinata dalla legge 459/2001.

Due progetti di legge recanti "Norme per l'esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovano temporaneamente all'estero" (C. 809) e "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero" (C. 880) sono attualmente in discussione al Comitato ristretto della 1^a Commissione della Camera.

Tre progetti di legge in materia di semplificazione del procedimento elettorale relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature (C. 1619, C. 2451, C. 2676) sono all'esame della 1^a Commissione della Camera in sede referente.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, reso in data ... ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ... ;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ... ;

Acquisiti i pareri della Commissione ... della Camera dei deputati in data ... e della Commissione ... del Senato della Repubblica in data ... ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ... ;

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel mondo, di concerto con ... ;

E M A N A

il seguente regolamento

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;

b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;

c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;

d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di

cui all'articolo 5. comma 1, della legge:

e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;

f) «ufficio consolare», un ufficio rientrante nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge;

g) «ufficio consolare competente», l'ufficio consolare operante nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore;

h) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;

i) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;

l) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Art. 2.

(Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza)

1. L'ufficio consolare competente invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero iscritto negli schedari consolari il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonché la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.

2. La comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge.

3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce in ogni caso il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare competente.

Art. 3.

(Informazione periodica)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare competente informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.

Art. 4.

(Opzione)

1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:

a) è redatta su carta libera;

b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza dell'elettore;

c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;

d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;

e) è datata e firmata dall'elettore;

f) è consegnata all'ufficio consolare competente, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero è spedita all'ufficio consolare competente, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5 della legge.

2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera b), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.

3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera d), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 4.

4. In ogni caso la comunicazione dell'opzione inviata per posta deve pervenire all'ufficio consolare competente non oltre il tredicesimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione da parte dell'ufficio consolare competente che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

5. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

Art. 5.

(Elenco aggiornato)

1. Ai fini della realizzazione dell'**elenco aggiornato**, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari.

2. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede, **entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento**, ad inserire nell'**elenco aggiornato** i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

3. Ai fini dell'inserimento nell'**elenco aggiornato** dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto **prima dell'entrata in vigore del presente regolamento**, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro 60 giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'**elenco aggiornato**. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in 30 giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.

4. Nei casi di corrispondenza sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

5. Dopo la realizzazione dell'**elenco aggiornato** con le modalità di cui al presente articolo, nella fase transitoria che precede l'attivazione della rete telematica di cui all'art. 6, comma 4, lettera *d*) del presente regolamento, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto,

ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

Art. 6.

*(Comitato anagrafico-elettorale per la
realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco
dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. È istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'**elenco aggiornato di cui all'articolo 5**.

2. Il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno **della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie**, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e dell'Ufficio del Ministro per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura.

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:

a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, resolvendo eventuali problematiche o criticità;

b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'**elenco aggiornato di cui all'articolo 5**;

c) la corretta e tempestiva trattazione nonché lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli Uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero,

nonché all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;

d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una **eventuale rete telematica** di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.

Art. 7.

(Ripartizioni)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato **di cui all'articolo 5** riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni è effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato **di cui all'articolo 5** pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

Art. 8.

(Svolgimento della campagna elettorale)

1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la corte di appello di Roma.

3. Fermo restando quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse tra lo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana, le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, ove non contrastino con la legislazione in materia vigente nello Stato estero.

4. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge, l'ufficio consolare competente comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità tra loro.

Art. 9.

(Intese in forma semplificata)

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, quando i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscano l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, **che ne informa le Camere**, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* popolare, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei

ministri, **che ne informa le Camere**, e al Ministro dell'interno tale elenco entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

4. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4. della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4 della legge, l'ufficio consolare competente informa, **salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore**, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia.

Art. 10.

(Deposito del contrassegno)

1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

Art. 11.

(Attività di autenticazione e certificazione dell'Ufficio consolare)

1. L'ufficio consolare competente provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

2. L'ufficio consolare competente provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.

Art. 12.

(Ammissione delle liste)

1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione. L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri possibilmente in via informatica.

2. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.

Art. 13.

(Rappresentanti di lista)

1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla Cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La Cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.

Art. 14.

(Stampa e invio del materiale elettorale)

1. Il capo dell'ufficio consolare competente accerta la conformità delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui all'articolo 12, comma 1, della legge.

2. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare competente, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo **del sistema postale più celere disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori.**

3. L'ufficio consolare competente invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante **il sistema postale più celere disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori** e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

Art. 15.

(Espressione del voto)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

4. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

5. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.

6. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.

Art. 16.

*(Invio delle buste all'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero)*

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge, le buste sono inviate con valigia diplomatica accompagnata.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i ministeri interessati, attiva interventi atti ad assicurare l'arrivo delle buste in Italia in tempo utile per lo scrutinio.

3. All'arrivo in Italia, le buste sono prese in carico e custodite dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previa intesa, della collaborazione degli Uffici territoriali del governo e dei Comuni. Della presa in carico è redatto verbale.

Art. 17.

*(Seggi elettorali presso l'ufficio
centrale per la circoscrizione Estero)*

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei presso i quali costituire i seggi elettorali e ad assicurarne la funzionalità.

2. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente, per quanto applicabili.

3. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero attesta la conformità dell'elenco da consegnare, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge, ai presidenti dei seggi con l'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno.

4. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio il presidente del seggio riceve il plico sigillato contenente il bollo della sezione, i verbali di nomina degli scrutatori, le designazioni dei rappresentanti di lista nonché gli stampati e il materiale occorrente per le operazioni. Successivamente si dà inizio alle operazioni di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, lettere a), b) e c), della legge.

Art. 18.

(Uffici provinciali per il referendum)

1. Le funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352. sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7 della legge.

Art. 19.

(Agevolazioni di viaggio)

1. L'abolizione delle agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, di cui all'articolo 20, comma 1, della legge, è riferita unicamente alle elezioni delle Camere e ai *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

2. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

Art. 20.

(Spedizione della cartolina avviso)

1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione è spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non è spedita la cartolina avviso.

Art. 21.

(Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità)

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e successive modificazioni, che si presentano all'ufficio consolare competente chiedendo di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette, entro ventiquattro ore in via telematica o tramite telefax, la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in apposito registro consolare e si procede alla loro iscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Seduta del 24 ottobre 2002

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 concernente disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. *Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.*

LA CONFERENZA UNIFICATA

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

VISTO l'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 281/1997 il quale stabilisce, altresì, che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza Unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane;

VISTO l'articolo 48, comma 3, della Costituzione il quale dispone che la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge;

VISTA la legge 27 dicembre 2001, n. 459 recante "Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero" con la quale è stata data attuazione alla richiamata disposizione costituzionale;

VISTO, in particolare, l'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 459/2001 il quale dispone che, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono disciplinate le sue modalità di attuazione;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 concernente disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 agosto 2002, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 050129/10.3.1. del 30 settembre 2002 ed inoltrato alle Regioni ed agli Enti locali per l'esame ed eventuali osservazioni;

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento in argomento, il 21 ottobre 2002, si è tenuta una riunione, a livello tecnico, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno formulato talune osservazioni in ordine alle quali i rappresentanti delle Amministrazioni dello Stato interessate hanno fornito i richiesti chiarimenti;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, gli Enti locali hanno espresso il loro parere favorevole sullo schema di provvedimento in esame e così pure le Regioni con la raccomandazione di prevedere la massima fruibilità e trasparenza delle liste elettorali, anche in relazione alle possibili disposizioni che gli statuti regionali eventualmente conterranno;

esprime parere favorevole

ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 concernente disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 2 agosto 2002, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota n. 050129/10.3.1. del 30 settembre 2002.

Il Segretario
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



Il Presidente
Sen. Prof. Enrico Da Loggia

Enrico Da Loggia



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Prot. n. 210.03/UL
Roma, 17 gennaio 2003

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

e p.c.

MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Ufficio Legislativo

MINISTERO DELL'INTERNO -
Ufficio Legislativo
Direzione Generale dei servizi
elettorali

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ufficio Legislativo

R o m a

*Oggetto: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante
regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n.
459.*

Si trasmette, per gli opportuni seguiti procedurali, il parere espresso dal Consiglio di Stato in merito al provvedimento indicato in oggetto.

Alberto Forni
Alberto Forni



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 76/2003

Roma, addì 16 GENNAIO.....2003

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di DPR recante regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, concernente la disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ministro per gli italiani nel mondo
ROMA

D'ordine del Presidente,
mi pregio di trasmettere il
parere numero 4015/02 esso
dalla Sezione Consultiva per
gli atti normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto disposto
dall'art.15 della legge
21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Vias



Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 20 dicembre 2002

N. della Sezione: 4015/02

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Schema di DPR recante regolamento di attuazione della
L. 27 dicembre 2001, n. 459, concernente la disciplina
per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero.

LA SEZIONE

Vista la relazione del 5 novembre 2002 senza numero,
trasmessa con nota prot. n. 5801-02/UL del 5
novembre 2002 e pervenuta il 12 novembre
successivo, con la quale il Ministro per gli italiani nel
mondo chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto;

Viste la pronuncia interlocutoria del 25 novembre 2002 e la conseguente nota
dell'Amministrazione n. 6519-02/UL del 9 dicembre 2002, che trasmette la documentazione
richiesta;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Damiano Nocilla;

PREMESSO

Con la relazione del 5 novembre 2002, citata in premessa, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri (Ministro per gli italiani nel mondo) ha chiesto il parere di competenza
sullo schema di regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante
"Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero". Lo schema
di regolamento ha ottenuto, nella seduta del 24 ottobre 2002, il parere favorevole della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali unificata con la Conferenza Stato-Regioni. E' stato
anche richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che lo ha trasmesso

con nota n. 12343/21788 del 27 settembre 2002: e ciò ai sensi dell'art. 31 dicembre 1996, n. 675.

Nell'Adunanza del 25 novembre 2002 la Sezione sospendeva l'emissione del parere di competenza, in attesa che l'Amministrazione fornisse la documentazione relativa ai pareri espressi dai Ministri proponenti o concertanti.

Con nota del 9 dicembre 2002, il Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per gli italiani nel mondo trasmetteva la documentazione richiesta, nell'ambito della quale assumono rilievo le due note della Ragioneria generale dello Stato del 29 luglio e del 1^o agosto 2002, sulle quali una nota del 9 dicembre 2002 dello stesso Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per gli italiani nel mondo inserita all'interno della documentazione esprime l'avviso che debbano ritenersi superate.

Tutti gli altri Ministeri, ivi compresi il Ministero dell'Interno e quello degli Affari esteri, non hanno ritenuto di formulare osservazione veruna, dando adesione al testo proposto.

CONSIDERATO

La legge 27 dicembre 2001, n. 459 disciplina l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero in attuazione dell'art. 48, comma 3, Cost., nel testo modificato dalla L. cost. 17 gennaio 2000, n. 1. L'art. 26 di tale legge stabilisce: "Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge".

Su questa disposizione trova fondamento il potere del Governo di adottare lo schema di regolamento in esame, la cui redazione porta a conclusione una riforma attesa da molti anni, che viene a soddisfare la legittima aspirazione di tanti nostri connazionali, che vivono lontano dal suolo patrio.

L'ambito di applicazione del regolamento sottoposto all'esame della Sezione andrà, pertanto, determinato anche alla luce di quanto stabilisce la succitata lett. b), comma 1, art. 17 L. n. 400 del 1988, tenendo conto, altresì che si tratta di materia che la lett. f), comma 2, art. 117 Cost., nel testo introdotto dalla L. cost. 17 ottobre 2001, n. 3, riserva allo Stato e che non sussiste, quindi, alcun dubbio sulla permanenza in capo a quest'ultimo del potere di emanare regolamenti in proposito, alla luce di quanto dispone il comma 6 del medesimo art. 117 Cost.

Rileva preliminarmente la Sezione come sia il contenuto (peraltro identico) delle due note della Ragioneria generale dello Stato (quella del 29 luglio e quella del 1^o agosto 2002), che i rilievi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali del 27 settembre 2002 non abbiano trovato alcun seguito nella predisposizione della bozza di testo normativo, su cui si chiede il parere. E' pertanto necessario che, in sede di redazione definitiva del

regolamento in esame, se ne tenga specificamente conto. Ciò vale in particolare per quanto sottolineato dal Garante per la protezione dei dati personali in ordine alla necessità che il regolamento specifichi quali fra i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero e negli schedari consolari debbano confluire nell' "elenco aggiornato" dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 459 del 2001 ed all'art. 5 dello schema di regolamento in esame. Sempre il Garante dubita che l'istituzione di una rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli Affari esteri, Ministero dell'Interno e Comuni, prevista dagli artt. 6, comma 4, lett. d), e 5, comma 5, dello schema in oggetto, sia conforme alla riserva assoluta di legge, di cui all'art. 48 Cost.

A quest'ultimo proposito non si può non osservare come tale riserva si atteggi in modo particolarmente vincolante nella formulazione del comma 3 del predetto art. 48 Cost., ove si dice appunto che "la legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività".

A confermare l'assolutezza della riserva di legge in materia di voto degli italiani all'estero sta anche il fatto che le norme in materia di elettorato attivo e passivo, di procedimento elettorale, di modalità di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti nel territorio nazionale sono contenute in atti aventi forza e valore di legge. Onde il richiamo che l'art. 26 L. 27 dicembre 2001, n. 459, fa alla lettera b), comma 1, dell'art. 17 L. 23 agosto 1988, n. 400, va interpretato in modo particolarmente restrittivo per quanto riguarda l' "integrazione" delle disposizioni legislative, che lo schema di regolamento in oggetto intende operare. In altri termini, le disposizioni regolamentari possono integrare le disposizioni della legge n. 459 del 2001 e le altre disposizioni legislative, che disciplinino la materia, purchè non incidano su ambiti coperti dalla riserva di legge suddetta: in tal caso non possono che limitarsi all'attuazione ed esecuzione delle norme legislative, mentre gli spazi lasciati privi di disciplina andrebbero coperti con appositi provvedimenti legislativi.

La legge n. 459 del 2001 lascia, peraltro, ampi spazi alle norme di attuazione e di esecuzione, spazi che lo schema di regolamento in esame non copre, però, integralmente (basta pensare alla necessità di specificare con maggiore dettaglio le disposizioni dell'art. 13 e dell'art. 14 della legge n. 459/2001), mentre suscitano perplessità talune integrazioni della disciplina legislativa in ambiti da quest'ultima lasciati privi di specifiche prescrizioni (v. *exempli gratia* il rilievo formulato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 27 settembre 2001, relativo alla rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari).

Gli artt. 1 e 5 della legge n. 459/2001 prevedono la predisposizione di specifiche liste elettorali per le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero; tali liste sono complementari rispetto alle liste elettorali predisposte da ciascun Comune, nelle quali sono iscritti di ufficio, ai sensi dell'art. 4 DPR 20 marzo 1967, n. 223, i cittadini compresi nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. A tal fine il succitato art. 5 della legge prevede la realizzazione di un "elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero", nel quale debbono confluire i dati dell'AIRE, di cui alla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e quelli degli schedari consolari, di cui al DPR 5 gennaio 1967, n. 200 (art. 67). L'art. 5 dello schema di regolamento disciplina le attività necessarie alla formazione di questo "elenco aggiornato", che dovrà essere conservato ed aggiornato a cura del Ministero dell'Interno, il quale sarà obbligato a comunicare, non oltre il sessantesimo giorno antecedente le votazioni, al Ministero degli Affari esteri l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della distribuzione agli uffici consolari. I dati risultanti dall'elenco sono determinanti, ai sensi dell'art. 6, comma 2, L. n. 459/2001, per la distribuzione fra le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero dei 12 seggi di deputato e dei 6 seggi di senatore. A tal fine, l'art. 7 dello schema di regolamento in oggetto prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, sia pubblicato con Decreto del Ministro dell'Interno il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ora, appare dubbio come si possa conciliare il disposto dell'art. 5 della legge n. 459/2001, che sembra esigere che le attività dirette alla formazione dell'elenco aggiornato debbano avere inizio con l'entrata in vigore della legge stessa, con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 5 dello schema di DPR in esame, che sembra dare al Ministero dell'Interno 18 mesi dall'entrata in vigore del regolamento stesso per la formazione dell'elenco in questione. Alla luce di tale incongruenza si spiega la differenza tra la dizione dell'art. 2 L. 459/2001 e quella dell'art. 2 dello schema di regolamento in esame. Infatti, mentre nella prima è previsto che tanto l'informazione sui contenuti della legge quanto la richiesta di aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza siano indirizzate all'"eletto", nello schema di regolamento si prevede che i due adempimenti siano operati congiuntamente e s'indirizzino "al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero iscritto negli schedari consolari". Di qui la necessità che si proceda ad un migliore coordinamento delle disposizioni del regolamento, che si intende approvare, con quelle della legge da cui quest'ultimo trae il proprio fondamento.

Peraltro, sembra necessario che la normativa di livello regolamentare colmi talune lacune. Infatti, sempre a proposito dell'art. 2 del testo normativo in esame, occorre sottolineare

l'esigenza che il comma 2 preveda che la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione includa, oltre all'informazione sulle modalità di voto, quella sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione; analogamente sembra necessario che il comma 3 richiami il termine previsto dall'art. 2, comma 2, L. n. 459/2001 per la restituzione del modulo con i dati anagrafici aggiornati. Da notare, poi, che la legge non prevede alcuna sanzione per il cittadino residente all'estero, che non restituisca il modulo con i dati anagrafici e di residenza aggiornati, onde correttamente lo schema di regolamento non contempla tale eventualità'.

L'art. 4 dello schema di regolamento disciplina le modalità di redazione dell'opzione per il voto in Italia. A proposito di tale articolo si deve rilevare come in esso non sia previsto quale attività debbano compiere gli uffici, allorchè la comunicazione di opzione per il voto in Italia non riporti il comune italiano di iscrizione all'AIRE o di ultima residenza dell'optante. Nè vi sono disposizioni di attuazione dell'ultimo periodo del comma 2, art.1 L. 27 maggio 2002, n. 104, sull'opzione di coloro che sono stati cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità.

Quanto stabilito dal comma 4 del medesimo art.4 sembra andare al di là del disposto del comma 2 dell'art. 4 della L. n. 459/2001, che, prescrivendo che "l'elettore può esercitare l'opzione... entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni", impone all'elettore stesso l'onere di far pervenire il proprio atto entro tale termine (v. del resto il secondo periodo dello stesso comma 4 dell'art. 4 del progetto di regolamento in esame).

Perplessità suscita, inoltre, la scelta di consentire l'esercizio dell'opzione solo attraverso l'invio per posta.

L'istituzione del Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero, disciplinata dall'art. 6 dello schema di regolamento, esula dalla mera attuazione della L. n. 459/2001, integrandone piuttosto le disposizioni. Tuttavia, non incidendo in senso stretto le relative disposizioni sulla riserva di legge di cui all'art. 48 Cost., se ne può ritenere la legittimità. Peraltro, se se ne considerano le funzioni di coordinamento e vigilanza del voto per corrispondenza dei cittadini italiani residenti all'estero, la sua composizione dovrebbe rispondere a criteri che possano maggiormente garantire tutte le parti della competizione elettorale.

L'art. 10 del progetto di regolamento in esame, nel riprendere quanto stabilito dall'art. 17 DPR 30 marzo 1957, n. 361, omette di specificare se, nel caso di più partiti che presentino liste comuni con un simbolo composito di cui all'art. 8, comma 2, L. n. 459/2001, possa essere nominato un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascun partito o se il

rappresentante debba in ogni caso essere unico. E' opportuno che questa lacuna sia colmata, onde evitare future difficoltà interpretative ed il conseguente contenzioso.

L'art. 17 della legge 452/2001 trova attuazione in quanto dispone l'art. 8 dello schema di regolamento in esame. Il comma 2 prevede che partiti, gruppi politici e candidati si attengano alle disposizioni delle leggi 10 dicembre 1993, n.814, e 22 febbraio 2000, n.28, anche se non si specificano, poi, quali disposizioni siano applicabili ad una campagna elettorale che si svolge lontano dal territorio nazionale ed in condizioni tali che l'intervento dell'autorità italiana può molto spesso apparire impossibile. Analogamente non si rinvengono, fatta eccezione del mero invito rivolto agli editori di quotidiani e periodici, di cui all'ultimo comma dell'art. 8, disposizioni atte ad assicurare condizioni di uguaglianza tra le forze politiche, sicchè il principio, di cui al comma 3 dell'art. 17 L. n. 459/2001, non sembra aver trovato ulteriore specificazione, fatta eccezione dell'attribuzione, con riferimento alla circoscrizione Estero, al Collegio elettorale di garanzia elettorale presso la Corte d'Appello di Roma delle funzioni proprie del Collegio regionale di garanzia, di cui alla citata legge n. 515 del 1993. In questo settore la Sezione ritiene che il regolamento, che si intende emanare, debba dettare una disciplina più analitica, nel rispetto dei principi fissati dalle leggi in materia di campagna elettorale svolgentesi sul territorio nazionale.

L'art. 9 dello schema di regolamento dà attuazione all'art. 19 della legge n. 459/2001. Al comma 1 si prevede che negli Stati, in cui si realizzano le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 19 L. n. 459/2001, le rappresentanze diplomatiche italiane considerino concluse le intese in forma semplificata. Esso, per un verso, lascia alla discrezionalità dell'Amministrazione degli Affari esteri la valutazione di situazioni di fatto, che, specie per quanto attiene a ciò che è previsto dalla lett. b) del predetto comma 1, dell'art. 19 L. n. 459/2001, possono presentare particolari complessità, e per l'altro, consente di prescindere dalla garanzia dell'intesa in situazioni, che pure qualche problema potrebbero porre per la tutela dei diritti dei cittadini italiani residenti all'estero, che partecipino alle attività previste dalla legge (ivi compresa, ad es., la propaganda elettorale), in particolare sotto il profilo della garanzia del posto di lavoro. Peraltro non si prevede alcun atto formale per l'accertamento dell'esistenza in uno Stato estero delle condizioni di fatto, che possono dar luogo all'applicazione del 4° comma del suddetto art. 19 L. n. 459/2001, atto formale dal quale scaturirebbe, poi, l'obbligo per l'ufficio consolare competente di informare gli elettori che possono esercitare il diritto di voto esclusivamente in Italia. In altri termini, i cittadini italiani residenti in certi Stati possono essere esclusi dall'esercizio del diritto di voto per corrispondenza solo se vi sia un precedente provvedimento formale, come tale controllabile in

sede politica e in sede contenziosa, che accerti la sussistenza di quelle condizioni di fatto, che legittimeranno, poi, l'ufficio consolare competente ad informare gli elettori della possibilità di esercitare il voto esclusivamente in Italia.

All'art. 12 dello schema di regolamento si dice, poi, che l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero deve compiere le operazioni, di cui al primo comma dell'art. 42 DPR n. 361/1957, fra le quali la verifica che sia rispettato il comma 3 dell'art. 8 L. n. 459/2001. Senonchè questa disposizione stabilisce che "le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso". Ora, verificandosi che una lista contenga un numero di candidati superiore a quello consentito, l'art. 22, c. 1, n.3) DPR n. 361/1957 stabilisce che l'ufficio riduca al limite prescritto la lista. Ma la legge n. 459 non prevede una sanzione specifica nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati inferiore ai seggi da assegnare. Tale sanzione è introdotta dall'art. 12, comma 1, del regolamento in oggetto e consiste nella dichiarazione di non validità della lista: ma non sembra rientrare nei poteri del regolamento fissare una sanzione di tale gravità.

L'art. 15, che disciplina l'espressione del voto, mutuando per quanto applicabili le norme degli artt. 59 e 60 DPR n. 361 del 1997, oggi abrogati dall'art. 3 L. 4 agosto 1993, n. 277, ripete la lettera dell'art. 11, n. 3, L. n. 459/2001, e non prevede che le preferenze possano essere espresse con l'indicazione del numero cardinale posto accanto ad ogni candidato ricompreso nella lista. La mancanza di tale principio fa sì che non possa darsi per risolta l'assegnazione del voto di lista nel caso in cui, accanto al contrassegno sul quale non sia stato apposto alcun segno, sia stato scritto il cognome di un candidato ricompreso nella lista, che presenti omonimia con altro candidato di altra lista. Il regolamento non può mancare, in assenza di una disposizione di rango legislativo, di fornire una indicazione in proposito ai seggi elettorali.

Il primo comma dell'art. 16 si discosta dal comma 7 dell'art. 12 L. n. 459/2001, in quanto quest'ultimo prevede che le buste, contenenti il tagliando del certificato elettorale e la busta sigillata recante la scheda votata, siano inviate dagli uffici consolari per via aerea e con valigia diplomatica, mentre nel progetto di regolamento è previsto solo l'invio con valigia diplomatica accompagnata. Tale incongruenza tra i due testi si risolve in vera e propria illegittimità del regolamento ove l'uso di un mezzo diverso dall'aereo non risulti essere stato strettamente necessitato. Nulla dice, poi, il terzo comma sulle modalità di redazione del verbale di presa in carico delle buste pervenute in Italia, mentre sarebbe opportuno che la relativa disciplina sia introdotta nell'ordinamento.

L'art. 17 contiene poche e scarse norme circa i seggi elettorali, che dovranno costituirsi presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero. In particolare il regolamento dovrebbe disciplinare le modalità idonee ad evitare che la disposizione del comma 1 dell'art. 19 L. n. 459/2001 porti alla costituzione dei seggi elettorali in modo, per così dire, casuale ed ad un'altrettanto casuale distribuzione delle schede fra i seggi. Infatti la lettera del comma 2, art. 14, L. n. 459/2001 prevede che l'Ufficio centrale consegni al presidente del seggio "copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata": ma in tal caso si potrebbe verificare che i singoli seggi dovranno controllare ed annotare l'esercizio del diritto di voto su liste contenenti i nominativi di centinaia di migliaia di potenziali elettori.

Inoltre il 4° comma dell'art. 17 dello schema di regolamento dispone che, alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, successivamente al ricevimento dei plichi, dei verbali e degli stampati da parte del presidente del seggio, si dà inizio allo scrutinio; ma in ciò esso contrasta con il primo comma dell'art. 14 L. n. 459/2001, che stabilisce, a sua volta, che le operazioni di scrutinio avvengano contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, operazioni che hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione.

Si fa inoltre rilevare come alla lettera c) del comma 3 dello stesso art. 17 non siano disciplinati i casi in cui la busta, che contiene la scheda, contenga anche il tagliando del certificato elettorale, dando così luogo ad un'ipotesi di riconoscibilità del voto, o i casi in cui il tagliando non sia stato separato dal relativo certificato elettorale; mentre non sembra possibile che una lacuna siffatta non trovi una norma che la disciplini. Infine, non va taciuto che lo schema di regolamento in esame non reca disposizioni, che disciplinino la redazione dei verbali relativi alle diverse operazioni di raccolta delle buste, di apertura delle stesse, di registrazione e di computo dei voti (disposizioni, queste sì, la cui natura è tale da implicare la necessità che esse siano contenute nel regolamento di esecuzione della legge n.459/2001): in altri termini, mancano disposizioni attuative della lettera d) del comma 4 dell'art. 14 L. n. 459/2001 e del comma 5 dello stesso articolo, disposizioni che sarebbe necessario lo schema in oggetto dettasse.

Ulteriori integrazioni della disciplina del voto degli italiani residenti all'estero si rendono necessarie.

Va, infatti, richiamato quanto sottolineato nella stessa relazione di accompagnamento al provvedimento sottoposto all'esame del Consiglio di Stato, e cioè che, mentre il comma 8 dell'art.12 L.459/2001 dice che le buste pervenute agli uffici consolari oltre

le ore 16 del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia vanno immediatamente bruciate a cura degli uffici stessi che dovranno redigere apposito verbale (ancora una volta il regolamento non disciplina le modalità di redazione di questi verbali), il caso di plichi inviati dagli uffici consolari, che pervengano in ritardo, non ha trovato nella legge e nel progetto di regolamento in esame adeguata disciplina, nè per ciò che riguarda il termine ultimo di consegna, nè per quanto attiene alle operazioni che debbono essere compiute in ordine ad essi.

Il comma 1 dell'art. 21 dello schema di regolamento in oggetto, poi, non esplicita, rispetto alle singole consultazioni elettorali, il termine entro il quale possa avere efficacia la richiesta di reiscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero avanzata dai cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali.


Infine, nel complesso delle disposizioni legislative e regolamentari permane un'ulteriore lacuna. Non è regolata, cioè, l'attribuzione del seggio nel caso in cui si esauriscano tutti i candidati della lista, cui il seggio era stato attribuito: se cioè quel seggio debba restare scoperto o debba, invece, essere attribuito ad una lista diversa o, in definitiva, si debba procedere a nuove elezioni nella ripartizione interessata.

P.Q.M.

Esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.

Per estratto dal Verbale

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

(Gicia Grassucci)


Visto:

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Pasquale de Lise)





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Roma, 10 dicembre 2002
Prot. n. 6593-02/UL

Avv. Claudio Zucchelli
Capo del Dipartimento per gli
Affari giuridici e legislativi
Presidenza del Consiglio dei
Ministri

Si invia per conoscenza copia degli atti di trasmissione al *Consiglio di Stato - Sezione Consultiva per gli atti normativi* relativi allo schema di d.p.r. recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002:

- a) lettera di trasmissione del d.p.r., in data 5 novembre 2002;
- b) parere interlocutorio n. 4015/02, in data 2 dicembre 2002;
- c) lettera di trasmissione dei documenti richiesti, in data 9 dicembre 2002;
- d) parere *ex post* reso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 5 dicembre 2002 con allegate note della Ragioneria Generale dello Stato (in data 29 luglio e 1° agosto 2002) e di questo Ministero (in data 9 dicembre 2002).

Con i migliori saluti.

Dr. Alberto Forni
Alberto Forni

All.:c.s.



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER GLI ITALIANI NEL MONDO

NOTA

Il concerto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è comunque da ritenersi acquisito a seguito della deliberazione con cui il Consiglio dei Ministri ha adottato, in data 2 agosto 2002, lo schema di d. p. r. in esame al Consiglio di Stato, è stato acquisito formalmente *ex post* a seguito della richiesta contenuta nel parere interlocutorio reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi.

Delle due note della Ragioneria Generale dello Stato allegate, la prima (in data 29 luglio 2002) è da ritenersi superata a seguito della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri tenutasi il 30 luglio; la seconda (in data 1° agosto) è da ritenersi superata dalla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto.

Roma, 9 dicembre 2002

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

(dott. Alberto Forni)

Alberto Forni



*Il Ministro
per gli Italiani nel Mondo*

Roma, 5 novembre 2002
Prot. n. 5801-02/UL

CONSIGLIO DI STATO
*Sezione consultiva per gli
atti normativi*

Si trasmette, ai fini dell'espressione del parere, il testo, corredato di relazione, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n.459, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002.

Si allegano i seguenti pareri:

- a) parere del Garante per la protezione dei dati personali, adottato il 17 settembre 2002 ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996;
- b) parere della Conferenza Unificata, espresso nella seduta del 24 ottobre 2002, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

Cordiali saluti.

On. Mirko Tremaglia

All.:c.s.



Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 5261

Roma, addi 2/122002

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

Schema di d.P.R. recante
"Regolamento di attuazione della
legge 27 dicembre 2001, n. 459
sulle'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero.

Presidenza Consiglio dei Ministri
Ministro per gli italiani nel mondo
ROMA

D'ordine del Presidente,
mi prego di trasmettere il
parere numero n. 4015/02
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2000, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE



*Sezione consultiva per gli atti normativi
Adunanza del 25 novembre 2002*

Prot. n. 4015/2002

OGGETTO: Ministro per gli italiani nel mondo. Schema di decreto del presidente della Repubblica recante " Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero."

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota protocollo n. 5801- 0 2 /UL, in data 5 novembre 2002, pervenuta il 12 novembre 2002, con il quale il Ministro per gli italiani nel mondo chiede il parere del Consiglio di Stato sullo schema in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Giuseppe Barbagallo;
Premesso e Considerato:

Con le disposizioni di cui allo schema in oggetto il Governo intende completare il processo volto, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, a rendere effettivo l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero.

Tale processo, svoltosi nell'arco di molti anni, si è realizzato attraverso le leggi costituzionali n. 1 del 17 gennaio 2000 e n. 1 del 23 gennaio 2001 e la legge ordinaria del 27 dicembre 2001 n. 459.


La legge ordinaria da ultimo citata prevede, all'articolo 26, comma 1, che "Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.". Sulla base di tale norma è stato predisposto lo schema in oggetto.

La Sezione rileva che nel preambolo dello schema sono indicati una serie di ministri proponenti e concertanti; della partecipazione di tali ministri al procedimento per l'emanazione della fonte regolamentare non vi è alcun documento agli atti. È pertanto necessario che sullo schema si esprimano anche i ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia, dell'economia delle finanze, e, comunque, tutti i ministri che il preambolo indichi quali proponenti o concertanti, prima dell'espressione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e che la relativa documentazione venga trasmessa al Consiglio di Stato.


P.Q.M.

Sospende di emettere il parere in attesa dei richiesti adempimenti.

Visto:
Il Presidente della Sezione
(Tommaso Aldrandi)



Per estratto dal verbale
Il Segretario dell'Adunanza
(Elvio Piccini)





Presidenza
del Consiglio dei Ministri
IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO DEL MINISTRO
PER GLI ITALIANI NEL MONDO

Roma, 9 dicembre 2002
Prot. n. 6519-02/UL

Al Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per
gli Atti Normativi

OGGETTO: Schema di d.p.r. recante Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

Si trasmettono i documenti richiesti con parere n. 4015/02 emesso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi in data 2 dicembre 2002, in relazione alla partecipazione dei Ministri proponenti o concertanti all'emanazione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2002.

Dr. Alberto Forni
Alberto Forni



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO - TESORO

ACG - 5/ITAMON/29722

Roma, 5 DIC. 2002

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Ufficio legislativo del Ministro per gli Italiani nel
Mondo

R O M A

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sull'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero.

In ordine allo schema di provvedimento indicato in oggetto, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 2 agosto 2002, ed in ottemperanza a quanto richiesto dal Consiglio di Stato con parere n. 4015/02 del 2 dicembre 2002, questa Amministrazione comunica il proprio parere favorevole circa l'ulteriore corso del provvedimento medesimo.

Per completezza di documentazione, si rappresenta la necessità che venga trasmesso al Consiglio di Stato, oltre alla presente nota, il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con nota prot. n. 85735 del 29 luglio 2002 (già inviata da questo Ufficio con nota prot.n.ACG/5/ITAMON/22484 del 29 luglio 2002) e nota prot. 89341 del 1° agosto 2002 che - ad ogni buon fine - si allegano alla presente.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO



*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*

UFFICIO LEGISLATIVO - TESORO

ACQ/5/ITAMON/22484

Roma, 29 LUG. 2002

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Italiani nel Mondo
- Ufficio legislativo

e, per conoscenza :

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

- Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi

AL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

- Ufficio legislativo

R O M A

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA
GENERALE DELLO STATO

S E D E

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

Con riferimento alla nota di codesta Presidenza del Consiglio - Dipartimento per gli Italiani nel Mondo - n. 3444.02/UL del 12 c.m., si invia copia della lettera n. 0085735 del 29 luglio 2002, con cui il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato formula talune osservazioni in ordine al provvedimento indicato in oggetto.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

REATT



291
20

Ministero dell'Economia
e delle Finanze

Roma.

29 LUG. 2002

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
Ufficio X

All'Ufficio Legislativo - Tesoro
SEDE

Prot. N. 0085735 Allegati
(Prot. Entrata N. 0084971)

OGGETTO: Schema di DPR recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

E' stato esaminato il provvedimento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno della prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per quanto di competenza, si osserva quanto segue:

Articolo 3, comma 1: sostituire l'espressione "almeno ogni due anni" con "in prossimità dello svolgimento delle elezioni delle Camere e dei referendum".

Articolo 6, comma 4, lett. d): l'istituzione di una rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni comporta oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria. Pertanto la disposizione va espunta.

Articolo 14: perplessità in ordine alla possibilità di utilizzare, da parte dell'Ufficio consolare competente, il servizio di posta prioritaria o servizio anche privato equipollente per l'invio della documentazione agli elettori in quanto appare suscettibile di recare maggiori oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria.

fy

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE UFFICIO LEGISLATIVO - TESORO
29 LUG. 2002
Prot. N. 22435

Il Ragioniere Generale dello Stato



97
31

1 AGO. 2002

*Ministero dell'Economia
e delle Finanze*

Roma.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
Ufficio X

All'Ufficio Legislativo - Tesoro
S E D E

Prot. N. ~~0089341~~ Allegati
(Prot. Entrata N. 0089177)

OGGETTO: Schema di DPR recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

E' stato esaminato il nuovo testo del provvedimento di cui all'oggetto, iscritto all'ordine del giorno della prossima riunione del Consiglio dei Ministri.

Al riguardo, per quanto di competenza, si osserva che:

articolo 3, comma 1: occorrerebbe sostituire l'espressione "almeno ogni due anni" con "in prossimità dello svolgimento delle elezioni delle Camere e dei referendum";

articolo 6, comma 4, lettera d): l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra Uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni comporta oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria. Pertanto la disposizione va espunta;

articolo 14: si esprimono perplessità in ordine alla possibilità di utilizzare, da parte dell'Ufficio consolare competente, il sistema postale più celere disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per l'invio della documentazione agli elettori, in quanto pare suscettibile di recare maggiori oneri non quantificati e privi della necessaria copertura finanziaria.

MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE
UFFICIO LEGISLATIVO - TESORO
- 2 AGO. 2002
Prot. N. 22835

Il Ragioniere Generale dello Stato



*Garante per la protezione
dei dati personali*

Roma, 27 Settembre 2002
Prot. n. 12363/2788

Ministro per gli italiani nel mondo
Piazzale della Farnesina, 1
00194 ROMA

(Rif. prot. n. 3836.02/UL del 2.08.2002)

Oggetto: parere sullo schema di d.P.R. recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

In relazione alla nota in riferimento, si trasmette il parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge sull'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, adottato da questa Autorità il 17 settembre 2002, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996.

IL SEGRETARIO GENERALE
(dott. Giovanni Buttarelli)



IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Stefano Rodotà, presidente, del Prof. Giuseppe Santaniello, Vice-Presidente, del Prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministro per gli italiani nel mondo del 2 agosto 2002;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante, n. 1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000;

Relatore il Prof. Stefano Rodotà;

PREMESSO CHE:

Il Ministro per gli italiani nel mondo ha chiesto un parere, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della legge n. 675/1996, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*"Norme per l'esercizio di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"*).

La legge n. 459/2001 individua nel voto per corrispondenza la modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione per il voto in Italia (art. 12) e demanda al Governo, mediante l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e degli schedari consolari, la realizzazione dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani fuori del territorio nazionale finalizzato *"alla predisposizione delle liste elettorali"* nell'ambito della circoscrizione Estero, prevista dagli articoli 56, comma 2, e 57, comma 2, della Costituzione (art. 5, primo comma).

OSSERVA:

Lo schema di regolamento in questione richiede un'ulteriore valutazione rispetto ad alcuni suoi punti qualificanti:

1. Dati contenuti nel tagliando elettorale

La disciplina prevede che l'elettore introduca la scheda elettorale sulla quale ha espresso la propria preferenza in una busta che provvede a sigillare, separi il tagliando dal certificato elettorale e lo riponga, insieme alla busta sigillata contenente la manifestazione di voto, in una seconda busta pre-affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente (art. 12, comma 6, legge n. 459/2001).

A tale riguardo va segnalata l'esigenza di verificare l'effettiva necessità di indicare nel citato tagliando elettorale dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore. Una diversa soluzione che permettesse di verificare comunque l'esercizio del diritto di voto da parte di un determinato elettore attraverso il collegamento tra un numero o codice apposto sul tagliando e la corrispondente posizione su un elenco d'ufficio, potrebbe infatti garantire meglio la segretezza del voto nel caso in cui la busta venga, anche accidentalmente, aperta o lacerata prima di pervenire all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

2. "Elenco aggiornato" di cittadini residenti all'estero

Nella relazione illustrativa dello schema di decreto è precisato che la prevista realizzazione di un "elenco aggiornato" dei cittadini italiani residenti all'estero è volta a creare le condizioni stesse dell'esercizio del diritto di voto di tali cittadini.

L'elenco verrebbe realizzato mediante un raffronto informatico delle informazioni contenute in archivi esistenti e che verrebbero mantenuti: quelli degli italiani residenti all'estero (AIRE), disciplinati dalla l. 27 ottobre 1988, n. 470 e costituiti presso i comuni e il Ministero dell'interno, e gli schedari consolari, istituiti presso gli uffici consolari dal d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 e gestiti dal Ministero degli affari esteri. Il medesimo elenco, per espressa disposizione dell'art. 5, comma 1, legge n. 459, è finalizzato unicamente *"alla predisposizione delle liste elettorali"* (legge n. 459/2001).

La norma legislativa non prevede quali dati debbano confluirci. Tale specificazione appare invece rendersi necessaria, considerato anche che gli archivi già esistenti contengono informazioni non necessarie alla gestione dell'esercizio del diritto di voto (ad esempio, le anagrafi degli italiani residenti all'estero riportano l'indicazione dell'anno di espatrio e la motivazione di iscrizione AIRE mentre gli schedari consolari *"anche degli atti o fatti che producono o possono produrre la perdita della cittadinanza o dei diritti civili ... nonché di ogni altro elemento utile ai fini della tutela degli interessi del connazionale"*).

Il regolamento in esame, quindi, potrebbe costituire la sede idonea per specificare i tipi di dati sui quali si dovrà effettuare il raffronto, ovvero quelli destinati a confluire nell'elenco, anche al fine di garantire che il nuovo trattamento rispetti i principi di pertinenza e non eccedenza previsti di l'art. 9 della legge n. 675/1996. Il regolamento potrebbe contestualmente specificare, anche con

previsioni di cornice, le finalità e le modalità di utilizzo e di consultazione dei dati contenuti nell'elenco al fine di prevenire l'insorgere di incertezze commesse a tali aspetti, simili a quelle sorte in passato per analoghi trattamenti.

3. "Rete telematica" di informazioni anagrafiche ed elettorali

Lo schema di regolamento prevede poi che, una volta che sia stato realizzato l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, venga attivata una rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni (art. 5, comma 5 dello schema di decreto).

La realizzazione di tale rete telematica non viene però prevista da alcuna disposizione della legge n. 459/2001 e neanche dalla successiva legge 27 maggio 2002, n. 104 che, in riferimento allo svolgimento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, si limita a prevedere una procedura di "trasmissione in via informatica" dei dati aggiornati tra le amministrazioni interessate (art. 6). Si segnala, pertanto, l'esigenza che lo schema di decreto, configurandosi come "regolamento di attuazione", si limiti ad indicare le modalità di trasmissione informatica dei dati nel rispetto della citata previsione normativa.

4. Titolare del trattamento


Con riferimento, infine, all'istituzione di un Comitato anagrafico-elettorale, che dovrà assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione e all'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero, attraverso la determinazione di "piani e criteri applicativi" e lo svolgimento di "funzioni di coordinamento e di verifica" (art. 6 dello schema di decreto), si ravvisa l'esigenza di specificare, nell'ambito dei diversi organismi coinvolti nel trattamento dei dati, la/le amministrazioni "titolari del trattamento" (art. 1, comma 2, lett. d), legge n. 675/1996).

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE


esprime il proprio parere allo schema di regolamento nei termini di cui in motivazione

Roma, li 17 SET. 2002

IL RELATORE



IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

